

[Digitare il testo]



COMUNE DI ISILI PROVINCIA DI CAGLIARI

REGOLAMENTO COMUNALE

PER L'EROGAZIONE E LA CONCESSIONE DI BENEFICI DI NATURA ECONOMICA A SOGGETTI OPERANTI NELL'AMBIO DELLA COMUNITA' LOCALE

Approvato con Deliberazione C.C. n. 19 del 9.07.2012

Publicato all'Albo Pretorio dal 16.07.2012 al 31.07.2012

PREMESSA

Il presente Regolamento disciplina i criteri generali e le modalità cui l'Amministrazione Comunale, ai sensi dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, deve attenersi per la concessione di contributi finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici, beni e servizi nei settori della cultura, del turismo, dello sport, dello spettacolo e del volontariato, applicabile all'associazionismo presente con finalità non lucrative, nello spirito di valorizzare le libere forme associative esistenti nel Comune ed operanti in vari campi, da quello culturale a quello civile ed a quello sociale e di promuovere le stesse anche attraverso la concessione in uso di locali e strutture (art. 8 comma 1 T.U. approvato con D.Lgs. 267/2000)

Art. 1 – Oggetto

La concessione di contributi e benefici economici di qualunque natura a persone giuridiche, enti ed associazioni viene effettuata dal Comune, nell'esercizio della sua autonomia, secondo le modalità, le procedure ed i criteri stabiliti dal presente Regolamento, in relazione a quanto previsto dalla Legge 7.08.1990 n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il Comune assicura la massima trasparenza dell'azione amministrativa ed il conseguimento delle utilità socio-culturali alle quali saranno finalizzate le risorse pubbliche impiegate.

Sono fatte salve, peraltro, le norme contenute nelle speciali norme di legge e regolamentari che disciplinano particolari tipi di intervento del Comune a favore di persone o enti pubblici e privati.

Art. 2 – Destinatari

Possono accedere ai contributi previsti dal Regolamento tutti quei soggetti (Enti, Istituzioni, Fondazioni, Associazioni, Comitati) operanti nei settori: SPORT – TURISMO – CULTURA – VOLONTARIATO - ATTIVITA' AMBIENTALE – ARTIGIANATO – ALTRE ATTIVITA' SOCIO-CULTURALI DI INTERESSE DIFFUSO, che svolgono attività senza fini di lucro, operanti nel territorio comunale.

Art. 3 - Elenco delle Associazioni

Al fine di rilevare la realtà delle associazioni operanti nel territorio comunale, è istituito un elenco di associazioni cittadine che prevedano nel loro statuto o atto costitutivo, regolarmente registrato, quale oggetto principale lo svolgimento senza fine di lucro di attività e iniziative di utilità sociale nei settori individuati nel precedente art. 2.

In sede di prima applicazione del presente Regolamento, il Responsabile del Servizio Amministrativo, sentiti i Responsabili dei settori eventualmente interessati, predispone l'elenco delle associazioni operanti nel Comune, sulla base dei dati storicamente conosciuti, provvedendo poi all'aggiornamento dello stesso, d'ufficio o su semplice richiesta documentata e previo accertamento dei requisiti di cui al precedente comma.

Art. 4 – Finalità degli interventi

Il Comune interviene con la concessione di contributi e altri benefici economici, nei limiti delle risorse previste in bilancio, per le seguenti finalità:

- diffusione culturale
- promozione culturale
- attività di volontariato
- valorizzazione del turismo locale
- recupero, tutela e valorizzazione delle risorse storiche, artistiche, culturali e delle tradizioni locali
- promozione della pratica dello sport e di altre attività ricreative e del tempo libero.

[Digitare il testo]

La definizione delle finalità di cui al precedente comma non preclude al Comune la possibilità di interventi di carattere straordinario, quando gli stessi siano motivati da fatti ed esigenze di particolare interesse per la comunità.

Art. 5- Attività per la diffusione e la promozione culturale

Gli interventi del Comune per promuovere e sostenere le attività culturali sono in particolare destinati ad enti pubblici e privati, istituzioni e fondazioni, associazioni e comitati che:

- effettuano servizi ed iniziative culturali destinate alla popolazione del Comune;
- organizzano nel Comune premi letterari, convegni, seminari di studi, mostre, rassegne ed altre manifestazioni aventi finalità culturali, artistiche, scientifiche e sociali che hanno rilevante interesse per la comunità isilese e concorrono in misura notevole alla sua valorizzazione;
- effettuano attività rivolte a promuovere la conoscenza e la valorizzazione delle bellezze monumentali presenti nel territorio;
- organizzano e sostengono lo svolgimento nel territorio comunale di attività teatrali, musicali, di cinema ed altre manifestazioni di particolare pregio culturale ed artistico;
- sostengono l'attività di corpi musicali, bandistici, concertistici che hanno sede nel Comune.

Art.6 – Attività di volontariato e altre forme di impegno a titolo gratuito nel campo sociale ed educativo, protezione civile, pronto intervento e simili

Il sostegno del Comune alle attività suddette si esercita principalmente attraverso la fornitura di contributi, locali, mezzi e attrezzature idonee al migliore svolgimento delle attività.

Art. 7 – Attività di recupero, tutela e valorizzazione delle risorse storiche, artistiche, turistiche, naturali e delle tradizioni locali

Il Comune può intervenire con contributi ed altri incentivi economici alle iniziative promosse d'intesa con l'amministrazione da enti, fondazioni, istituzioni, associazioni e comitati per:

- la promozione ed il sostegno di iniziative o attività che hanno lo scopo di far conoscere il patrimonio turistico e naturale della comunità, per illustrarne il valore e diffonderne la conoscenza;
- il sostegno ad attività di ricerca e divulgazione sulla storia e le tradizioni locali anche attraverso il contributo a manifestazioni ed altre iniziative aventi questa funzione;
- la sovvenzione di attività di documentazione fotografica, cinematografica o con altro mezzo, anche informatico, sugli avvenimenti e le tradizioni locali.
- l'organizzazione di feste tradizionali in occasione della ricorrenza del Santo Patrono o di altre manifestazioni anche religiose, comprese nelle tradizioni locali.

Art. 8 – Promozione della pratica dello sport e di altre attività ricreative e del tempo libero

Gli interventi del Comune per la promozione, il sostegno e lo sviluppo delle attività sportive sono finalizzati alla pratica dello sport dilettantistico per la formazione educativa e sportiva dei giovani e per un migliore utilizzo del tempo libero e consistono in:

- contributi ad associazioni o gruppi che curano la pratica, di attività sportive amatoriali e di attività fisicomotorie da parte di persone residenti nel Comune, e in particolare dai giovani, dalle famiglie e dagli anziani;
- contributi per lo svolgimento di gare e manifestazioni sportive con particolare riguardo a quelle che coinvolgono la generalità dei cittadini ed a quelle di grande rilievo;
- concessione di strutture e attrezzature sportive ad associazioni aventi sede nel territorio comunale che svolgono la pratica sportiva aperta a tutti con particolare riguardo a quella rivolta verso i bambini, i giovani e gli anziani.

Art.9 - Modalità per la presentazione delle richieste

Le domande, a pena di inammissibilità, dovranno essere presentate entro il termine fissato dall'apposito avviso pubblico con il quale il Responsabile del Servizio Amministrativo invita i soggetti interessati ad avanzare le richieste; a tal fine dovrà essere utilizzato il modulo appositamente predisposto e le richieste dovranno essere riferite alle attività programmate per l'anno successivo.

Le domande dovranno essere documentate e corredate in particolare:

- a) con una dettagliata descrizione dell'attività e/o dei programmi da realizzare, con la relativa previsione di spesa;
- b) con l'indicazione delle risorse finanziarie e delle strutture organizzative disponibili;
- c) con la dichiarazione degli introiti a qualsiasi titolo conseguiti e concessi nell'anno precedente e nell'anno in corso fino alla data della domanda, compresi i contributi in denaro dello Stato, della Regione e/o di istituzioni pubbliche o private;
- d) con la specificazione dei benefici richiesti ad altri Enti per la stessa iniziativa;
- e) con ogni altro documento che l'Ufficio Comunale competente, nel rispetto della norma, ritenga necessario o utile ai fini dell'istruttoria.

Art.10 – Procedimento di concessione

La Giunta Municipale provvede ogni anno a programmare la ripartizione delle somme da attribuire sotto forma di contributo ai soggetti che svolgono attività nei settori individuati all'art. 4 del presente Regolamento.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle domande, il Responsabile dell'Area competente, provvede all'istruttoria delle richieste pervenute al fine di verificare la rispondenza delle stesse ai requisiti e alle finalità indicate nel presente Regolamento e determina l'ammontare del contributo da erogare a favore di ciascun richiedente, nei termini e secondo le modalità previste dal presente Regolamento. Nel caso previsto dall'ultimo comma dell'art. 4 ai fini dell'erogazione del contributo richiesto il Responsabile del servizio competente provvede a richiedere alla Giunta Municipale apposita direttiva.

Fuori dai casi previsti dai commi precedenti il Responsabile di Area non può attribuire nessun contributo economico o beneficio di altra natura a favore di soggetti ed iniziative prive dei requisiti richiesti o comunque in contrasto con le norme regolamentari.

Art. 11 – Criteri di valutazione

Nell'esame delle domande di benefici ai fini della determinazione dell'ammontare del contributo si tiene conto dei seguenti elementi di valutazione:

- a) rilevanza sociale, culturale e sportiva dell'iniziativa;
- b) valorizzazione delle realtà e delle risorse locali;
- c) rilevanza ai fini della salvaguardia e della valorizzazione dell'identità storico- culturale della città e del territorio;
- d) idoneità ad accreditare in campo regionale, nazionale e internazionale il Comune di Isili, le sue risorse, la storia e la cultura;
- e) ogni altro elemento di valutazione indicato nella domanda di beneficio ai sensi dell'art. 9 del Regolamento.

Per le manifestazioni artistiche, culturali e sportive che, oltre ai benefici finanziari, godano di agevolazioni relative alla concessione gratuita od agevolata di beni e/o servizi comunali, i costi sostenuti dall'Amministrazione Comunale saranno considerati nel totale complessivo del contributo finanziario concesso.

Art. 12 – Criteri per il riparto delle risorse disponibili

I criteri di ripartizione che devono essere applicati dal Responsabile di Servizio competente sono stabiliti percentualmente, secondo le sottoelencate modalità, in base all'ammontare delle somme programmate annualmente dalla Giunta Municipale :

[Digitare il testo]

1. **10%** verrà suddiviso per il numero delle associazioni che presentano domanda di contributo;
2. **20%** in base al numero delle giornate delle manifestazioni;
3. **20%** alle manifestazioni che valorizzano realtà e risorse locali, identità storiche e culturali del paese e del territorio
4. **30%** in base alla capacità del soggetto richiedente di sostituirsi all'Ente nella realizzazione delle finalità di cui all'art. 4, secondo il principio della sussidiarietà orizzontale;
5. **20%** per eventuali interventi straordinari a cui l'Amministrazione Comunale intenda offrire sostegno.

Nell'ipotesi in cui l'erogazione del contributo richieda l'applicazione di criteri discrezionali, il Responsabile del Servizio competente provvede a richiedere apposita direttiva alla Giunta Municipale.

Art. 13 - Rendiconto

Entro la fine dell'esercizio finanziario successivo (anno solare) a quello di concessione del contributo o beneficio economico, i soggetti beneficiari dell'intervento dovranno presentare al Comune apposito rendiconto ed una descrizione dell'iniziativa o attività ammessa a contributo o beneficio economico tramite il modulo appositamente predisposto, presentando i giustificativi di spesa (fatture, scontrini fiscali, ecc). Le spese oggettivamente non documentabili potranno essere autocertificate dal legale rappresentante fino ad un importo massimo pari al 10% del contributo assegnato.

La mancata presentazione del rendiconto secondo i modi e i termini di cui al precedente comma comporta la decadenza del diritto alla concessione del contributo o beneficio economico, nonché l'obbligo da parte del soggetto assegnatario, della restituzione del contributo eventualmente già introitato.

In caso di mancata o parziale o difforme effettuazione delle iniziative o delle attività ammesse a contributo, così come in caso di parziale utilizzo del contributo concesso, la Giunta Comunale provvederà a revocare o riformulare l'entità del contributo concesso, con l'obbligo, da parte del soggetto assegnatario, dell'eventuale restituzione del contributo già introitato.

La mancata restituzione di contributi già liquidati nei casi di cui ai precedenti commi comporta, oltre a eventuali azioni legali per il recupero coatto degli stessi, l'esclusione dei soggetti interessati da qualsiasi ulteriore beneficio economico da uno a tre anni fino al rinnovo delle relative cariche sociali, previa deliberazione della Giunta Comunale.

Il contributo verrà erogato nel seguente modo:

- 70% del contributo ad approvazione della concessione
- il restante 30% a seguito della presentazione e approvazione con determinazione del Responsabile d'area del rendiconto finale.

Art. 14 – Condizioni che regolano gli interventi del Comune

L'erogazione di contributi o altri benefici economici da parte del Comune non coinvolge in alcun modo la responsabilità dell'Ente in ordine alla attività svolta dal soggetto beneficiario, che rimane l'unico responsabile in ordine agli atti compiuti, anche se finanziati con il contributo comunale.

La concessione dell'intervento è vincolata all'impegno del soggetto beneficiario di utilizzarlo esclusivamente per le finalità per le quali è stato accordato.

Art. 15 – Pubblicizzazione degli interventi del Comune

Gli Enti pubblici e privati, le associazioni ed i comitati che ricevono contributi annuali per l'espletamento delle loro attività ovvero che ricevono contributi per realizzare opere, manifestazioni, iniziative e progetti sono tenuti a rendere noto che esse vengono realizzate con il concorso del Comune.

Art. 16 – Albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica

Il Comune adempiendo a quanto prescritto dall'art. 22 della legge 30.12.1991 n. 412 e successive modificazioni, provvede alla tenuta dell'albo dei soggetti a cui siano stati erogati in ogni esercizio finanziario contributi, sovvenzioni, crediti, sussidi e benefici di natura economica a carico del proprio bilancio.

Art. 17 – Pubblicità del Regolamento

Il Comune assicura la più diffusa conoscenza del presente Regolamento, mediante:

- distribuzione di copia di esso a ciascun gruppo consiliare
- pubblicazione all'albo pretorio e sul sito istituzionale del Comune
- deposito presso gli Uffici preposti alle procedure relative alle provvidenze previste dal Regolamento

Tutti i cittadini possono consultare e chiedere copia del presente atto.

Art. 18 – Verifica dell'utilizzo delle forme di sostegno economico

Il Comune verifica:

- a) che l'attività svolta dal soggetto beneficiario sia stata realizzata secondo quanto dallo stesso esplicitato nella richiesta di contributo;
- b) che le risorse assegnate siano state utilizzate interamente per la realizzazione dell'evento.

Art. 19 – Revoca del beneficio

I soggetti richiedenti ed assegnatari di benefici economici, di cui al presente Regolamento decadono dal diritto di ottenerli, ove si verifichi una delle seguenti condizioni:

- a) non sia stata realizzata l'iniziativa per la quale il contributo era stato accordato;
- b) non venga presentata la documentazione prescritta al precedente art. 12 in particolare per quanto attiene al rendiconto;
- c) sia stato sostanzialmente modificato il programma dell'iniziativa. In quest'ultimo caso l'accertamento dell'esecuzione delle iniziative in forma ridotta può determinare l'erogazione di un contributo parziale rispetto a quello inizialmente stabilito e, se de caso, potrà procedersi al recupero del contributo o di parte del contributo anticipato nelle forme previste dalla legge.
- d) nel caso di modifica sostanziale dell'iniziativa realizzata rispetto a quella indicata nella richiesta, il contributo potrà essere concesso solo previa ulteriore autorizzazione da parte dell'Amministrazione Comunale. Qualora l'autorizzazione non venga concessa si applica l'ultima parte del precedente punto c).

Art. 20- Patrocinio

E' concesso il patrocinio del Comune alle attività, iniziative e manifestazioni, che siano ritenute di rilevante importanza per lo sviluppo della cultura, dell'arte, dello sport, dell'economia e del benessere complessivo della collettività. Qualora le iniziative o le manifestazioni si svolgano sotto il patrocinio del Comune potranno essere disposte previa valutazione, di volta in volta:

[Digitare il testo]

- a)** la gratuità di beni, servizi e concessioni comunali compresi quelli detenuti in locazione o ad altro titolo, necessari alle attività, iniziative e manifestazioni patrocinate;
- b)** la riduzione dei diritti sulle pubbliche affissioni, ai sensi di legge.

I relativi manifesti devono evidenziare che si tratta di iniziativa assistita dal patrocinio del Comune.